



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIA PROVINCIA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO STRAORDINARIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO E DI
CONTROLLO, A VALENZA PROVVISORIA IN ESECUZIONE DELL'ART. 51 DELLA LR 15/2015
COME MODIFICATO DALLA LR 31/2021

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi Comunali nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia, ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 04.04.2015 n. 15 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 18.12.2021 n. 31, il presente regolamento provvisorio disciplina lo svolgimento delle funzioni del Consiglio di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis della citata L.R. n. 15/2015 da parte dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale di Enna, che assume temporaneamente il ruolo di organo di indirizzo politico e di controllo dell'Ente.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano fino al 31 agosto 2022 ovvero fino all'ulteriore termine normativamente disposto.
3. Per le finalità di cui all'art. dell'art. 51 comma 2 della Legge Regionale 04.04.2015 n. 15 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 18.12.2021 n. 31, il presente Regolamento provvisorio stabilisce le maggioranze per l'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea, sulla base di criteri di ponderazione in relazione alla popolazione dei comuni appartenenti al territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna.
4. Il funzionamento dell'Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Enna si conforma ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Art. 2 ATTRIBUZIONI

1. Le competenze e le attribuzioni dell'Assemblea, nello svolgimento delle funzioni del Consiglio, sono stabilite dalla legge.

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea del Libero Consorzio Comunale è composta dai Sindaci dei Comuni del suo territorio. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal Vicesindaco.
2. Nelle more dell'insediamento degli organi dei Liberi Consorzi Comunali nonché dell'approvazione di una legge di riordino della materia e, comunque, non oltre il 31 agosto 2022, ovvero fino all'ulteriore termine normativamente disposto, ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 04.04.2015 n. 15 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 18.12.2021 n. 31, nello svolgimento delle funzioni del Consiglio del Libero Consorzio l'Assemblea è presieduta dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni, che vi partecipa senza diritto di voto
3. Il vicepresidente dell'assemblea viene eletto dai sindaci dell'assemblea, in maniera transitoria fino alle elezioni del presidente del libero consorzio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci componenti l'Assemblea. Con le stesse modalità può essere prevista la sfiducia o decadenza dall'incarico per motivi ostativi o rinuncia. In caso di impedimento o di assenza contemporanea del Commissario/Presidente e del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta del Componente più anziano per età.

Art. 4. PREROGATIVE DEI COMPONENTI

1. I componenti dell'Assemblea, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza dell'Assemblea, hanno il diritto di interrogazione e mozione che esercitano nelle forme previste dal presente Regolamento.

Art. 5 RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea di Sindaci si riunisce, di norma, presso la sede istituzionale dell'Ente. Le sedute, peraltro, possono svolgersi anche in altra sede del territorio provinciale. Ove consentito e previa regolamentazione specifica, è ammesso lo svolgimento a distanza delle sedute sempreché siano individuati sistemi che

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto.

2. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario generale dell'Ente o, in sua assenza, il Vicesegretario Generale, con funzioni consultive, referenti o di assistenza.

Art. 6 CRITERIO DI PONDERAZIONE

1. Ai fini dell'adozione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio, i Sindaci presenti in aula rappresentano la popolazione residente nei rispettivi Comuni secondo un criterio di ponderazione di proporzionalità diretta in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
2. Per le finalità di cui al presente Regolamento, la popolazione legale residente in ciascun Comune appartenente al Libero Consorzio Comunale di Enna è quella risultante dall'ultimo dato disponibile sul sito dell'ISTAT al 31 dicembre del più recente anno precedente, rilevato dal censimento generale permanente della popolazione.
3. In sede di prima applicazione si assume, conseguentemente, quale popolazione legale dei Comuni del territorio quella al 31 dicembre 2020 come risultante sul sito internet istituzionale dell'ISTAT.
4. Ai fini dell'applicazione del criterio di ponderazione, fatto mille il valore numerico della popolazione residente nei Comuni appartenenti al territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna secondo il dato ISTAT riferito al 31 dicembre del più recente anno precedente, rilevato dal censimento generale permanente della popolazione, si procede alla definizione del valore quota percentuale di ciascun Comune con sistema proporzionale, rapportando il valore millesimale della popolazione di ciascun Comune rispetto al totale della popolazione dei Comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna.
5. In sede di prima applicazione il valore quota ai fini della ponderazione, relativo a ciascun Comune, è rappresentato nella sottostante tabella:

COMUNE	POPOLAZIONE LEGALE CENSIMENTO ISTAT 31/12/2020	VALORE QUOTA PONDERATO IN MILLESIMI
Agira	7756	49,19
Aidone	4389	27,83
Assoro	4892	31,02
Barrafranca	12063	76,50
Calascibetta	4169	26,44
Catenanuova	4519	28,66
Centuripe	5172	32,80
Cerami	1859	11,79
Enna	26037	165,12
Gagliano Castelferrato	3368	21,36
Leonforte	12583	79,80
Nicosia	12947	82,10
Nissoria	2849	18,07
Piazza Armerina	20749	131,58
Pietraperzia	6459	40,96
Regalbuto	6830	43,31
Sperlinga	691	4,38
Troina	8699	55,17
Valguarnera Caropepe	7163	45,42
Villarosa	4496	28,51
TOTALE	157.690	1000,00

Art. 7 NUMERO LEGALE – QUORUM COSTITUTIVO

1. L'Assemblea, per lo svolgimento delle funzioni del Consiglio, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei suoi Componenti che al contempo rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente nei Comuni appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Enna, come ricavata dalla somma dei relativi valori quota ponderati.
2. Per l'accertamento del quorum non si computa il Commissario Straordinario nello svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Assemblea.
3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga il numero legale, o quest'ultimo venga meno durante lo svolgimento degli stessi, la seduta è rinviata in prosecuzione al giorno lavorativo successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno due quinti dei suoi componenti che rappresentino al tempo stesso almeno i due quinti della popolazione complessivamente residente nei Comuni appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Enna come ricavata dalla somma dei relativi valori quota ponderati.
5. La seduta di prosecuzione termina con l'esaurimento dell'ordine del giorno o per il successivo venir meno del numero legale nel corso della stessa. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
6. Ogni seduta proveniente da rinvio deliberato dall'Assemblea è da intendere quale nuova seduta e, pertanto, richiede la sussistenza iniziale del numero legale nel quorum ordinario e l'applicazione ex novo delle fasi di appello ove necessari (*primo appello, eventuale secondo appello, eventuale seduta di prosecuzione*).
7. In caso l'Assemblea deliberi il rinvio della seduta a una data successiva, ai componenti assenti è inviato apposito avviso, tramite pec, entro i due giorni lavorativi successivi.
8. Nel caso in cui una seduta sia dichiarata deserta per mancanza del numero legale il verbale deve indicare i nomi degli intervenuti.
9. La verifica del numero legale è effettuata dal Segretario Generale del libero Consorzio Comunale mediante appello nominale in apertura di seduta e prima di ogni votazione.

Art. 8 QUORUM DELIBERATIVO

1. Le deliberazioni che modificano il presente regolamento devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresentino, al contempo, la maggioranza assoluta della popolazione complessivamente residente nei Comuni appartenenti al Libero Consorzio Comunale di Enna come ricavata dalla somma dei relativi valori quota ponderati.
2. Tutte le altre proposte di deliberazione, ove non diversamente disciplinato dalla legge, sono approvate a maggioranza dei componenti dell'Assemblea presenti al momento della votazione che rappresentino, al contempo, la maggioranza della relativa popolazione comunale come ricavata dalla somma dei relativi valori quota ponderati.
3. Quando la votazione avviene con schede al fine di assicurare la segretezza del voto (*scrutinio segreto*), il quorum deliberativo è misurato esclusivamente in relazione ai componenti presenti e non opera l'istituto del voto ponderato.
4. Ai fini della determinazione del quorum deliberativo si considerano tra i votanti anche gli astenuti.

Art. 9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente o dal commissario, con invito recante l'ordine del giorno da far pervenire almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 5.

2. In caso di urgenza l'Assemblea dei Sindaci si riunisce, in seduta straordinaria, con preavviso di ventiquattro ore, o su convocazione del presidente/commissario, o su richiesta di un quinto dei sindaci che rappresentino, al contempo, almeno un quinto degli abitanti residenti nel territorio del Libero Consorzio, come ricavato dalla somma dei relativi valori quota ponderati.
3. L'avviso è inviato, tramite posta elettronica certificata, per il seguito PEC, agli indirizzi PEC di tutti i Comuni della provincia.
4. L'avviso deve specificare il luogo di svolgimento della seduta, l'ordine del giorno, l'orario di inizio dei lavori.
5. I Sindaci che rappresentino congiuntamente almeno un quinto dei componenti l'Assemblea e un quinto degli abitanti residenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale hanno facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea, allegando le proposte di deliberazione o le questioni di competenza da trattare. Il Presidente, verificati i presupposti, è tenuto a convocare l'Assemblea per la trattazione nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I Sindaci, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni in seno all'Assemblea, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
7. Su invito del Presidente possono partecipare all'Assemblea dei Sindaci, senza diritto di voto, soggetti esterni ad essa per la trattazione di specifici argomenti.
8. L'eventuale mancato ricevimento/recapito della convocazione dell'assemblea dei Sindaci, si considera sanato se il Sindaco interessato partecipa alla seduta.

Art. 10 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti oggetto delle proposte inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea sono messi a disposizione dei Sindaci dal giorno di convocazione dell'adunanza. Entro lo stesso giorno sono inseriti, in formato elettronico, in apposito box informatico a cui ciascun componente può accedere da remoto.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Sindaci nei termini previsti dal presente regolamento.
3. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte, nulla ostandovi, all'ordine del giorno delle sedute successive.

Art. 11 APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente apre l'Assemblea e cede la parola al Segretario Generale per l'appello nominale dei presenti, ai fini della verifica del numero legale.
2. Per la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea può essere richiesto ai partecipanti al momento dell'appello nominale, di dichiarare nome e cognome indicando altresì la carica ricoperta (Sindaco o vicesindaco) ed il Comune di appartenenza.
3. Il Presidente o commissario, apre la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno enunciandone l'oggetto e lo illustra ovvero, qualora lo ritenga opportuno, cede a tal fine la parola ad un Componente, quando previsto.
4. Il relatore procede all'illustrazione dell'argomento in un tempo non superiore a 15 (quindici) minuti e può limitarsi a far riferimento alla relazione scritta.
5. Per esigenze di ordine tecnico-giuridico il Presidente può invitare il Segretario Generale, un Dirigente del Libero Consorzio Comunale, un funzionario o un consulente, a relazionare in merito alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno.

Art. 12 DISCIPLINA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

1. Terminata l'illustrazione il Presidente dichiara aperto il dibattito dando la parola a quanti si siano iscritti ad intervenire, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione e non possono protrarsi oltre i 10 (dieci) minuti. In caso di mancato rispetto dei tempi degli interventi, il Presidente richiama l'interveniente invitandolo a completare rapidamente il suo intervento.
3. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di intervenire solo una volta nell'ambito della trattazione di ciascun punto posto in discussione.
4. Ciascun componente l'Assemblea, inoltre, ha diritto ad un ulteriore intervento, di durata non superiore ai 5 (cinque) minuti nelle seguenti ipotesi:
 - a) per dichiarazione di voto;
 - b) per richiamare il rispetto del presente regolamento, dell'ordine del giorno o per mozione d'ordine;
 - c) per replicare a quanto esposto o chiarito dal relatore in risposta al proprio od a successivi interventi.
5. Il Presidente/commissario può intervenire in ogni momento della discussione, comunque nel rispetto delle modalità e delle tempistiche assegnate ai membri dell'Assemblea.
6. Il presidente o i sindaci possono proporre prelevamenti dei punti all'ordine del giorno per la trattazione anticipata o il rinvio
7. I membri dell'Assemblea hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure sugli argomenti in discussione, nei limiti dell'educazione e del civile rispetto, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali dei soggetti eventualmente citati.
8. Al termine delle dichiarazioni di voto il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta.
9. Verificato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.

Art.13 MODALITÀ DI VOTO

1. L'espressione di voto è normalmente palese e può svolgersi tramite utilizzo di sistemi elettronici, per alzata di mano o per appello nominale, secondo quanto stabilito dal Presidente in relazione ad ogni singola votazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 3.
2. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente, o chi da questi delegato, interpella nominativamente i partecipanti, che rispondono 'SI, 'NO, oppure dichiarano di astenersi, sul punto all'ordine del giorno.
3. Quando la legge prescrive di procedere a votazione segreta, essa viene effettuata a mezzo di specifiche schede che garantiscano l'anonimato.
4. Le schede devono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Libero Consorzio Comunale di Enna, prive di piegature, abrasioni ed altri elementi che possano costituire segno di riconoscimento.
5. Nel caso emendamenti all'atto da deliberare, si vota prima l'emendamento e poi l'atto complessivo e successivamente, se prevista, l'immediata esecutività.
6. Iniziata la votazione non è più consentito alcun intervento, salvo brevi richiami da parte del Presidente alle disposizioni del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.
7. Nel caso di più proposte di emendamenti, devono essere votate tutte le singole proposte secondo il principio che la successiva esclude la precedente, quando riguardanti lo stesso oggetto e/o abbiano congruenti riferimenti.
8. Prima della trattazione di provvedimenti comportanti votazioni, il Presidente sceglie tra i componenti l'Assemblea tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
9. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte a cura del Segretario Generale

10. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Generale e vengono conservate in busta sigillata nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
11. Effettuato lo scrutinio delle schede, con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente proclama il relativo risultato.

Art.14 ADUNANZE APERTE

1. Il Presidente, su specifici argomenti di interesse sociale e politico, può indire l'adunanza aperta.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati soggetti esterni all'Amministrazione, quali membri del Governo e del Parlamento, rappresentanti di istituzioni nazionali o locali, di forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente, nelle adunanze aperte, garantisce la piena e prioritaria libertà di espressione ai membri dell'Assemblea dei Sindaci e disciplina l'intervento degli invitati esterni al fine di ottenere il loro contributo di opinioni e informazioni e di conoscere gli orientamenti delle parti sociali rappresentate.
4. Alle votazioni partecipano unicamente i componenti dell'Assemblea.

Art.15 REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

1. Il Segretario Generale, coadiuvato dai collaboratori dell'ufficio di Segreteria Generale, redige il processo verbale di ogni seduta.
2. Il verbale costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci e riporta il fedele resoconto dell'andamento della seduta, con i punti principali delle discussioni e gli intervenuti alla discussione.
3. il verbale deve, altresì, riportare l'intero dispositivo delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, precisando le modalità di votazione seguite.
4. I processi verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Segretario Generale e dal Presidente.
5. La firma del Segretario Generale attesta l'autenticità del verbale.

Art.16 APPROVAZIONE E RETTIFICHE DEI VERBALI

1. Il verbale è il resoconto integrale di tutta l'adunanza dell'Assemblea.
2. Il dibattito in aula viene riportato nei relativi verbali e, ove possibile registrato e conservato in modalità informatica. I verbali delle sedute precedenti, ancora da approvare, sono depositati e posti in consultazione nei modi e termini previsti per le proposte di deliberazione.
3. L'approvazione del verbale è, di norma, iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva a quella a cui si riferisce. Lo stesso viene dato per letto ed immediatamente posto in votazione nel caso in cui nessuno richieda di apportare modificazioni che, viceversa, devono essere illustrate in modo chiaro dal richiedente.

Art. 17 DEPOSITO E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DEI VERBALI DELLE SEDUTE

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e i verbali delle sedute sono archiviati presso l'Ente e, ove possibile, in modalità informatica.

Art. 18 DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, i Sindaci hanno diritto di accesso e di informazione a tutti gli atti del Libero Consorzio Comunale, senza obbligo di motivazione, quando questi siano necessari per l'espletamento delle funzioni dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Art. 19 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Allo svolgimento di comunicazioni da parte del Presidente o al Presidente è dedicato un tempo non eccedente la prima ora delle sedute. Il Presidente all'apertura dei lavori assembleari si accerta se ci sono comunicazioni da esporre in aula, verificate le quali si dà inizio alle comunicazioni che possono avere la durata non superiore a cinque minuti.

Art. 20 DIRITTO DI INIZIATIVA – PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare proposte di deliberazione.
2. Per la presentazione di proposte di deliberazione, ciascun componente dell'Assemblea, in forma singola o associata con altri componenti, procede formulandone e sottoscrivendone il testo nel format ordinario e una relazione di accompagnamento. La proposta è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che la inoltra agli uffici per l'espressione dei pareri, ferma restando la sua facoltà di esprimere eventuale orientamento dell'Amministrazione. La proposta, completa come sopra, è calendarizzata dal Presidente dell'Assemblea nell'ambito dei successivi lavori d'Aula, di regola entro i successivi trenta giorni

Art. 21 INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. I Componenti l'Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio, nell'esercizio delle loro funzioni ispettive e di controllo, possono presentare al Presidente interrogazioni, e mozioni su argomenti che interessano l'attività dell'Amministrazione.
2. Alle interrogazioni sono dedicate massimo due sedute mensili. Per la trattazione delle interrogazioni l'Assemblea è convocata entro trenta giorni dal deposito delle stesse.

Art. 22 CONTENUTO DELL'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Presidente del Libero Consorzio Comunale, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se lo stesso intenda comunicare all'Assemblea nelle funzioni del Consiglio determinati fatti o documenti o abbia preso o intenda prendere una risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 23 SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE

1. All'interrogazione risponde il Presidente del Libero Consorzio Comunale.
2. L'interrogante ha diritto a breve replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.
3. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.
4. Ove le interrogazioni siano firmate da più componenti l'Assemblea l'illustrazione spetta soltanto ad uno dei firmatari, mentre il diritto di replica è consentito ai firmatari per un tempo massimo complessivo di dieci minuti.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione; può peraltro essere ripresentata.

6. È facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta e/o trattazione in Assemblea che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 24 CONTENUTO DELLA MOZIONE

1. Ogni Componente l'Assemblea può presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta di indirizzo, previo confronto e discussione, su affari o questioni di particolare importanza inerenti alle funzioni del Libero Consorzio Comunale.
3. La mozione è presentata per iscritto e deve essere trasmessa alla Presidenza dell'Assemblea.
4. La mozione è soggetta a votazione e segue le procedure delle deliberazioni per quanto attiene illustrazione e disamina.

Art. 25 TRATTAZIONE DELLA MOZIONE.

1. La mozione, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione, tranne che l'Assemblea nello svolgimento delle funzioni del Consiglio decida diversamente.
2. Qualora l'assemblea lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Componenti l'Assemblea che lo richiedano, oltre al Presidente del Libero Consorzio Comunale.
4. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

Art. 26 STRUTTURA DI SUPPORTO

1. *La segreteria generale è la struttura di supporto all'Assemblea dei Sindaci, quale organo del Libero Consorzio Comunale.*
2. *Per materie di particolare specificità e/o materie legate alla partecipazione del Libero Consorzio Comunale, presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni, l'Assemblea dei Sindaci si avvale del Dirigente competente.*

ART. 27 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia, in quanto analogicamente applicabili.
